REGOLAMENTO (CEE) N. 821/73 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1973

relativo alla fornitura di butteroil destinato a taluni paesi terzi a titolo di aiuto comunitario al Programma alimentare mondiale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dall'atto (2) allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (3), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1692/72 del Consiglio, del 20 agosto 1972, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di materie grasse del latte al Programma alimentare mondiale e all'UNRWA (4) prevede la fornitura di una certa quantità di butteroil fabbricato con burro in possesso degli organismi d'intervento al Programma alimentare mondiale ; che quest'ultimo ha richiesto la fornitura di 2 413 tonnellate di butteroil destinato a diversi paesi terzi ; che tale fornitura, fino alla messa in fob, deve essere oggetto di un bando di gara in conformità del regolamento (CEE) n. 2537/72 della Commissione, del 4 dicembre 1972, relativo a bandi di gara per la fornitura di butteroil destinato al Programma alimentare mondiale (5) ;

considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2537/72 richiede tuttavia talune precisazioni, in particolare per quanto riguarda il termine per la presentazione delle offerte e le condizioni di consegna del butteroil ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Viene indetto un bando di gara, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2537/72 per la fabbricazione e la fornitura fob di 2 413 tonnellate di butteroil ripartite secondo le quattro partite seguenti :

a) 960 tonnellate destinate alla Giordania ;

b) 453 tonnellate destinate a taluni paesi terzi, dei quali :

- 164 tonnellate all'Afganistan,
- 70 tonnellate a Cipro,
- 50 tonnellate all'Alto Volta,
- 4 tonnellate alle Filippine,
- 15 tonnellate alla Somalia,
- 150 tonnellate allo Yemen meridionale ;

c) 500 tonnellate destinate al Messico,

d) 500 tonnellate destinate al Messico.

La fornitura si effettua a una data fissata dall'organismo d'intervento compresa

— dopo il 15 maggio e prima del 1° giugno 1973 per quanto riguarda le partite a) e b),

— dopo il 1° e prima del 17 giugno 1973 per quanto riguarda le partite c) e d).

Articolo 2

Il burro destinato alla fabbricazione del butteroil viene prelevato presso l'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 3

Il butteroil è condizionato in scatole metalliche da 5 kg.

Articolo 4

Il porto d'imbarco da designare nell'offerta è scelto tra i porti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2537/72.

Articolo 5

Il termine per la presentazione delle offerte scade il 10 aprile 1973, alle ore 12.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(4) GU n. L 178 del 2. 8. 1972, pag. 1.
(5) GU n. L 272 del 5. 12. 1972, pag. 15.

Articolo 6

Nessun importo di compensazione e nessuna restituzione sono concessi al burro ed al butteroil consegnati a norma del presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI